

Bruxelles, 18 dicembre 2014 (OR. en)

16516/14

LIMITE

PV/CONS 66 JAI 990 COMIX 659

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: 3354ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI

INTERNI) tenutasi aBruxelles il 4 e 5 dicembre 2014

16516/14 DG D **LIMITE** IT

Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'<u>addendum 1</u> al presente processo verbale.

INDICE

	Pagina
1.	Adozione dell'ordine del giorno provvisorio
	<u>GIUSTIZIA</u>
DEL	LIBERAZIONI LEGISLATIVE
2.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]
3.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura]
4.	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea
5.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [prima lettura]
6.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [prima lettura]
7.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]
8.	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura]
9.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura]
10.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]
11.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [prima lettura] 7

12.	a)	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrizioni gi	
	b)	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrin unioni registrate.	noniali delle
13.	Var	ie	8
ATT	TIVIT	TÀ NON LEGISLATIVE	
14.	App	provazione dell'elenco dei punti "A"	8
15.	Var	ie	9
		AFFARI INTERNI	
		AFFANI INTERNI	
DEI	IBE	RAZIONI LEGISLATIVE	
16.	Lott	a al terrorismo [prima lettura]	9
17.	Var	ie	10
ATT	IVI	TÀ NON LEGISLATIVE	
18.	Que	estioni nell'ambito del Comitato misto	10
19.	Il fu	inzionamento dello spazio Schengen	10
20.	Lott	a al terrorismo	11
21.	Var	ie	12
ALL	EGA	TO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio	14

ጥ

* *

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio

16218/14 OJ/CONS 66 JAI 970 COMIX 647

<u>Il Consiglio</u> ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

GIUSTIZIA

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

- 2. <u>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]</u>
 - Orientamento generale parziale²
 - Dibattito orientativo

16140/14 DATAPROTECT 181 JAI 961 MI 950 DRS 163 DAPIX 183 FREMP 220 COMIX 645 CODEC 2375

+ COR 1

15656/1/14 REV 1 DATAPROTECT 170 JAI 891 MI 898 DRS 154 DAPIX 172 FREMP 210 COMIX 616 CODEC 2276

Il Consiglio ha convenuto un orientamento generale parziale in merito all'articolo 1, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 21 e al capo IX del progetto di regolamento generale sulla protezione dei dati sulla base dei seguenti presupposti:

- i) tale orientamento generale parziale deve essere raggiunto fermo restando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e non esclude future modifiche al testo degli articoli concordati in via provvisoria per garantire la coerenza generale del regolamento;
- ii) tale orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali;
- iii) tale orientamento generale parziale non conferisce alla presidenza l'incarico di avviare triloghi informali sul testo con il Parlamento europeo.

Riguardo al meccanismo di sportello unico il Consiglio ha avviato un dibattito orientativo durante il quale una maggioranza di Stati membri ha appoggiato alla struttura generale dello sportello unico quale delineata nella nota della presidenza. <u>Una minoranza di Stati membri</u> ha espresso gravi preoccupazioni sulla nota della presidenza ed ha ritenuto che la struttura in essa delineata non garantisca per lo sportello unico il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio in precedenti occasioni.

Il Consiglio, quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, non delibera ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE.

Il presidente ha concluso che in seno al Consiglio si è registrata una maggioranza che potrebbe approvare la struttura generale del meccanismo di sportello unico delineato nella nota della presidenza nonché l'idea di un meccanismo di codecisione tra le autorità per la protezione dei dati interessate e il carattere giuridicamente vincolante delle decisioni del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Occorrerebbero ulteriori lavori a livello tecnico su alcune questioni in sospeso.

La Germania ha fatto la dichiarazione riportata nell'allegato.

Austria, Ungheria e Slovenia hanno fatto la dichiarazione riportata nell'allegato.

- 3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura]
 - Stato dei lavori

15730/14 DATAPROTECT 173 JAI 903 DAPIX 177 FREMP 213 COMIX 622 CODEC 2289 + COR 1

<u>Il Consiglio</u> ha preso atto che il comitato misto a livello ministeriale sarà informato circa lo stato di avanzamento dei lavori riguardanti la direttiva sulla protezione dei dati.

4. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea

Dibattito orientativo

15862/1/14 REV 1 EPPO 70 EUROJUST 205 CATS 194 FIN 878 COPEN 298 GAF 64

Il Consiglio ha rilevato che:

- a) <u>la maggioranza delle delegazioni</u> che hanno preso la parola ha convenuto che le norme relative alla nomina e alla revoca del procuratore capo europeo e dei procuratori europei debbano essere rafforzate, in particolare mediante l'introduzione di una procedura di designazione e nomina dei membri del Collegio più trasparente ed obiettiva;
- b) i pertinenti progetti legislativi dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

5. <u>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)</u> [prima lettura]

Orientamento generale parziale

16139/14 EUROJUST 212 EPPO 73 CATS 196 COPEN 306 CODEC 2374

+ COR 1

+ COR 2

<u>Il Consiglio</u> ha raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta riportata nel doc. 16139/1/14. <u>La Repubblica ceca</u> ha ritirato le sue riserve sul testo e i <u>Paesi Bassi</u> hanno ritirato la loro riserva di esame parlamentare. <u>Svezia e Finlandia</u> hanno rilasciato la dichiarazione che figura nell'allegato del presente processo verbale.

6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [prima lettura]

Orientamento generale
 15837/14 DROIPEN 142 COPEN 297 CODEC 2316

<u>Il Consiglio</u> ha raggiunto un orientamento generale sul testo che figura nel doc. 16531/14.

7. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo [prima lettura]

Stato dei lavori

15490/14 DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241

<u>Il Consiglio</u> ha fatto il punto dello stato di avanzamento della direttiva proposta. I lavori su questo fascicolo saranno portati avanti durante la presidenza entrante.

8. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale [prima lettura]

Stato dei lavori

15221/14 DROIPEN 127 JAI 847 GAF 62 FIN 830 CADREFIN 122 CODEC 2191

<u>La presidenza</u> ha fatto una breve sintesi dello stato di avanzamento dei lavori ed ha invitato i ministri a riflettere ulteriormente su come si possa prevedere un compromesso con il Parlamento sulla questione delle frodi in materia di IVA.

- 9. <u>Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza [prima lettura]</u>
 - Accordo politico

15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225

- + ADD 1
- + ADD 1 COR 1

Il Consiglio:

- a) ha adottato un accordo político sul pacchetto di compromesso riportato nell'addendum 1 del doc. 15414/14;
- b) ha incaricato i giuristi-linguisti del Consiglio di procedere con la revisione del pacchetto di compromesso.
- 10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 [prima lettura]
 - Linee orientative

15843/14 JUSTCIV 303 FREMP 217 CODEC 2319

Il Consiglio:

- a) ha approvato gli orientamenti di cui al doc. 15843/14 e
- b) ha chiesto al Gruppo per le questioni di diritto civile di proseguire i lavori sul regolamento proposto alla luce di tali orientamenti.
- 11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [prima lettura]
 - Orientamento generale
 15841/14 JUSTCIV 302 EJUSTICE 119 CODEC 2317
 + ADD 1

Il Consiglio:

- a) ha approvato un orientamento generale sul pacchetto di compromesso riportato nel doc. 15841/14 e
- b) ha preso atto che tale testo costituirà la base per i negoziati con il Parlamento europeo per un accordo in prima lettura.

12. a) Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Stato dei lavori

b) <u>Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge</u> <u>applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti</u> patrimoniali delle unioni registrate

Stato dei lavori16171/14 JUSTCIV 313

Il Consiglio:

- a) ha preso atto del fatto che la presidenza ha presentato un possibile testo di compromesso per le due proposte di regolamento;
- b) ha preso atto della necessità di un periodo di riflessione per consentire a vari Stati membri di valutare i risultati dei lavori svolti finora;
- c) ha convenuto di riesaminare quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2015, i possibili testi di compromesso relativi alle due proposte di regolamento per valutare se sia possibile raggiungere l'unanimità richiesta.

13. Varie

Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative

Non sono stati sollevati punti tra le "Varie".

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

14. Approvazione dell'elenco dei punti "A"

16219/14 PTS A 91

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 16219/14.

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

15. Varie

a) Risultati della riunione ministeriale (GAI) UE-USA

Informazioni fornite dalla presidenza
 15509/14 JAIEX 80 RELEX 922 ASIM 96 CATS 180 ELARG 122
 EUROJUST 197 USA 28

<u>La presidenza</u> ha informato il Consiglio sugli aspetti principali della riunione ministeriale GAI con gli Stati Uniti, mettendo in risalto le delicate discussioni su vari aspetti attinenti alla protezione dei dati.

b) Attività della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) istituita dal Parlamento europeo

Informazioni fornite dalla presidenza

<u>La presidenza</u> ha fornito informazioni sulle attività della commissione ed ha rilevato che sarebbe necessario proseguire i lavori per combattere la criminalità organizzata. Ha altresì rilevato che al riguardo è stato elaborato uno speciale piano d'azione nell'ambito del Consiglio d'Europa.

c) Presentazione da parte della Lettonia del programma della presidenza entrante (gennaio-giugno 2015)

<u>Il Consiglio</u> ha preso atto della presentazione orale del programma della presidenza lettone entrante.

Riunione del 5 dicembre 2014

AFFARI INTERNI

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

16. Lotta al terrorismo

- Proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi [prima lettura]
 - = Stato dei lavori

<u>Il Consiglio</u> è stato brevemente informato circa i risultati di quanto discusso a colazione sul sistema PNR dell'UE e sui relativi accordi con paesi terzi.

17. Varie

Informazioni fornite dalla presidenza sulle attuali proposte legislative

<u>La presidenza</u> ha informato le delegazioni circa lo stato di avanzamento dell'esame, da parte dei competenti organi preparatori del Consiglio, delle proposte riguardanti la direttiva relativa a studenti e ricercatori nonché il regolamento recante modifica dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di Dublino relativo ai minori non accompagnati.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

18. Questioni nell'ambito del Comitato misto:

- a) Funzionamento dello spazio Schengen:
 - Sesta relazione semestrale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio Schengen (1º maggio 2014 -31 ottobre 2014)

15783/14 JAI 913 SCHENGEN 55 SCH-EVAL 122 COMIX 627

<u>La presidenza</u> ha fatto riferimento alla presentazione, a cura della Commissione, della sua sesta relazione semestrale, di recente pubblicazione, e alla susseguente discussione nell'ambito del Comitato misto a livello ministeriale.

- b) Gestione dei flussi migratori: follow-up delle conclusioni del Consiglio intitolate "Adoperarsi per una migliore gestione dei flussi migratori" del 10 ottobre 2014 16222/14 JAI 971 ASIM 103 FRONT 259 RELEX 999 COMIX 648
 - Informazioni fornite dalla presidenza

<u>Il Consiglio</u> ha preso atto dei risultati dell'esame di questo punto da parte del comitato misto a livello ministeriale.

19. Il funzionamento dello spazio Schengen:

- Relazione di chiusura e conclusioni del Consiglio su 15 anni di valutazioni Schengen all'interno del Consiglio
 - = Approvazione 14374/1/14 REV 1 SCH-EVAL 116 SCHENGEN 41 SIRIS 72 JAI 882 COMIX 553

Su proposta del Comitato misto a livello ministeriale, <u>il Consiglio</u> ha approvato la sintesi degli sviluppi e dei risultati conseguiti in materia "Schengen" all'interno del Consiglio ed ha adottato le relative conclusioni.

20. Lotta al terrorismo

- a) Combattenti stranieri e combattenti di ritorno nel paese d'origine: attuazione delle misure
 - Dibattito orientativo
 15715/2/14 REV 2 JAI 902 PESC 1201 COSI 117 COPS 308 ENFOPOL 373
 COTER 82 SIRIS 79 FRONT 242 EUROJUST 213
 16002/1/14 REV 1 JAI 940 PESC 1233 COSI 138 COPS 314 ENFOPOL 409
 COTER 87 SIRIS 81 FRONT 255 EUROJUST 214

Riconoscendo che la minaccia posta dal continuo flusso di combattenti stranieri continua ad essere grave, <u>il Consiglio</u> ha accolto con favore gli sforzi compiuti nell'attuazione delle misure concordate nella sessione di ottobre, esprimendo però disappunto per l'assenza di progressi sul fascicolo del sistema PNR. <u>La presidenza</u> ha proposto che la necessità di aggiornare la legislazione UE sulla lotta al terrorismo dovrebbe essere ulteriormente valutata dalla Commissione e dagli Stati membri alla luce delle modifiche apportate nelle legislazioni nazionali nonché degli obiettivi fissati nella risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 settembre 2014. Quanto alla necessità di migliorare e massimizzare lo scambio di informazioni, il Consiglio ha ribadito l'invito agli Stati membri a fornire ad Europol ed Eurojust dati pertinenti in maniera più sistematica, e li ha incoraggiati ad aderire alle strutture di cooperazione che si stanno creando presso Europol riguardo ai combattenti stranieri. Si invitano gli <u>esperti degli Stati membri</u> a studiare modalità di armonizzazione delle pratiche nazionali per lo scambio di informazioni con Interpol.

<u>Il Consiglio</u> tornerà sulla questione nelle prossime sessioni.

- b) Progetto di orientamenti per la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo
 - Adozione
 13469/1/14 REV 1 ENFOPOL 288 COTER 65

<u>Il Consiglio</u> ha approvato i suddetti orientamenti che figurano nel doc. 13469/1/14 REV 1.

c) Relazione sull'attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE

15799/14 JAI 915 ECOFIN 1066 TRANS 547 RELEX 949 PESC 1203 COTER 83 ENFOPOL 375 PROCIV 99 ENER 472 ATO 88 DATAPROTECT 177 TELECOM 216 COMAG 106 COAFR 325 COASI 138 COHOM 163 COMEM 213 COTRA 35 + ADD 1 REV 1

d) Relazione sull'attuazione della strategia riveduta per la lotta al finanziamento del terrorismo

12243/14 JAI 624 ECOFIN 766 EF 207 RELEX 645 ENFOPOL 236 COTER 60

<u>Il Consiglio</u> ha preso atto delle due relazioni succitate a cura del coordinatore antiterrorismo, riportate rispettivamente nel doc. 15799/14 + ADD 1 REV 1 + COR 1 e nel doc. 12243/14.

21. Varie

a) Risultati della riunione ministeriale (GAI) UE-USA

Informazioni fornite dalla presidenza
 15509/14 JAIEX 80 RELEX 922 ASIM 96 CATS 180 ELARG 122
 EUROJUST 197 USA 28

<u>La presidenza</u> ha informato il Consiglio sui principali aspetti della riunione ministeriale GAI con gli Stati Uniti, mettendo in risalto l'importanza della cooperazione in materia di applicazione della legge, dello scambio di dati e del programma "Viaggio senza visto". <u>La Commissione</u> ha proposto di preparare un aggiornamento della dichiarazione di Washington del 2009 in vista della prossima riunione ministeriale che si terrà a Riga alla fine di maggio 2015.

b) Conferenza ministeriale del Forum di Salisburgo, Brdo pri Kranju, Slovenia, 11-12 novembre 2014

Informazioni fornite dalla delegazione slovena
 15906/14 JAI 922 ENFOPOL 391 COTER 84 CORDROGUE 88

<u>Il Consiglio</u> ha preso atto della dichiarazione approvata dalla Conferenza ministeriale del Forum di Salisburgo che figura nel doc. 15906/14.

- c) Quarta conferenza ministeriale euro-africana sulla migrazione e lo sviluppo (processo di Rabat), Roma, 26-27 novembre 2014
 - Informazioni fornite dalla presidenza 16162/14 ASIM 101 COAFR 329
- d) Iniziativa UE-Corno d'Africa sulle rotte migratorie (processo di Khartoum), Roma, 28 novembre 2014
 - Informazioni fornite dalla presidenza 16164/14 ASIM 102 COAFR 330

<u>La presidenza</u> ha informato le delegazioni sui risultati delle suddette riunioni.

e) Riunione informale congiunta dei ministri degli affari esteri e dei ministri dell'interno, Roma, 27 novembre 2014

Informazioni fornite dalla presidenza

<u>I ministri</u> che hanno partecipato alla riunione informale congiunta dei ministri degli affari esteri e dell'interno, tenutasi a Roma il 27 novembre, hanno convenuto sull'importanza di migliorare la coerenza e il coordinamento tra tutte le politiche interne ed esterne, specialmente al fine di affrontare più efficacemente le attuali sfide in materia di migrazione e sicurezza. Si è ritenuto in particolare che per raggiungere tale obiettivo, occorrono maggiore coerenza e coordinamento tra le strutture istituzionali dell'UE e i metodi di lavoro dei pertinenti comitati e gruppi di lavoro incaricati dell'attuazione strategica ed operativa delle diverse azioni nel settore degli affari interni ed esterni.

Successivamente, <u>il Consiglio</u> ha invitato il COREPER a riesaminare i mandati e i metodi di lavoro degli organi preparatori del Consiglio in modo da coordinare meglio i lavori dei gruppi che si occupano di affari interni e di relazioni esterne. Pertanto, l'attuale trio di presidenza (Italia, Lettonia e Lussemburgo) riesaminerà la struttura e i metodi di lavoro degli organi preparatori del Consiglio e presenterà proposte al COREPER con l'obiettivo di accrescere il coordinamento interno e ottenere un approccio più efficiente e globale riguardo alla migrazione e alle questioni ad essa collegate.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

<u>Punto 2 dell'elenco</u> Progetto di atto del Consiglio che proroga il mandato di un

dei punti "A": vicedirettore di Europol

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Repubblica federale di Germania appoggia la proroga del mandato del vicedirettore di Europol, tuttavia si oppone alla proposta di nomina nel grado AD14 per motivi d'ordine generale concernenti lo statuto dei funzionari dell'UE. Tale opposizione non si riferisce personalmente al vicedirettore, il cui operato riscuote grande apprezzamento."

Punto 8 dell'elenco Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sviluppo di una rinnovata

<u>dei punti "A"</u>: strategia di sicurezza interna dell'Unione europea

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Rammentando che il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali si limita all'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti nell'ambito dell'ex primo pilastro - non includendo quindi la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale -, il regno Unito rileva che il ruolo dell'Agenzia nel contesto dell'attuazione degli aspetti GAI della strategia di sicurezza interna dovrebbe concentrarsi sull'attività nel settore della sicurezza delle frontiere".

Punto 2 dell'elenco dei punti "B":

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

Capo IX della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al doc. 16140/14

"La Germania appoggia l'orientamento generale parziale alle condizioni elencate al punto 4 del documento, sottolineando tuttavia l'importanza di una disposizione che consenta agli Stati membri di prevedere norme più rigorose in materia di protezione dei dati dei dipendenti. La Germania si riserva pertanto il diritto di ritornare su questo punto nei successivi negoziati.

La protezione dei dati dei dipendenti è un elemento fondamentale ed indispensabile del diritto del lavoro. Le normative in materia di lavoro sono considerate un diritto speciale a tutela dei dipendenti in quanto parte contrattuale più debole e vengono quindi interpretate dalla giurisprudenza dei tribunali del lavoro. Il diritto del lavoro europeo, pertanto, stabilisce generalmente soltanto norme minime ad uso degli Stati membri come quadro di riferimento. Ciò significa che se il diritto europeo stabilisce un livello minimo di protezione da parte degli Stati membri, tale livello non può essere ridotto, però al contempo nulla osta a che gli Stati membri prescrivano un livello più elevato di protezione a beneficio dei dipendenti. Per conservare questo sistema del diritto del lavoro europeo nel contesto del regolamento generale sulla protezione dei dati ai fini della protezione dei dati dei dipendenti come elemento del diritto del lavoro, la Germania è favorevole a introdurre all'articolo 82 la possibilità per gli Stati membri di mantenere o creare un livello di protezione dei dati dei dipendenti che superi il livello di cui al regolamento (paragrafo 1: "Gli Stati membri possono prevedere con legge norme più specifiche o più rigorose per assicurare la protezione dei dipendenti ..."). In tal modo è possibile garantire che le norme previste dal regolamento si applichino anche nell'ambito del lavoro dipendente e che gli Stati membri possano accordare ai dipendenti una maggiore protezione - come è d'altronde prassi nel diritto del lavoro europeo."

DICHIARAZIONE DI AUSTRIA, SLOVENIA ED UNGHERIA Proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati nella versione del doc. 16140/14 + **COR 1 del Consiglio**

"L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria non sono in condizione di approvare l'attuale fase dei negoziati come orientamento generale parziale riguardo alle disposizioni sul settore pubblico (articolo 1, articolo 6, paragrafí 2 e 3, articolo 21) e al capo IX, poiché a loro parere restano irrisolte le questioni seguenti:

Articolo 1, paragrafo 2 bis

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria rammentano che all'UE e agli Stati membri incombe l'obbligo, derivante dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con la giurisprudenza consolidata sull'articolo 8 della CEDU, di emanare leggi che disciplinino e, a seconda dei casi, delimitino le attività di trattamento dei dati personali svolte da organismi privati a fini privati nella misura necessaria a conciliare il diritto dei singoli alla protezione dei dati personali con l'esigenza dei responsabili del trattamento, operanti nel settore privato, di procedere al trattamento dei dati. Tuttavia, né l'attuale formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, né quella dell'articolo 6 tengono sufficientemente conto di tali obblighi. L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria, pertanto, mantengono la posizione che sia necessario autorizzare esplicitamente gli Stati membri nel regolamento ad adottare le leggi suddette secondo quanto proposto dall'Austria in merito all'articolo 82 ter (cfr. doc 15768/14).

16516/14 15 DG D LIMITE IT

Inoltre, l'Austria, la Slovenia e l'Ungheria desiderano mettere in rilievo che la clausola di armonizzazione minima per il settore pubblico rappresenterebbe una soluzione ottimale.

Articolo 21, paragrafo 1

L'Austria segnala ancora una volta la questione se includere l'articolo 5 quando si fa riferimento a limitazioni di particolari obblighi e diritti previsti dal regolamento in questione, consentite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1. Dato l'obbligo di una verifica di proporzionalità contenuto nell'introduzione dell'articolo 21, paragrafo 1, si avrebbe la conseguenza che il "principio di proporzionalità" prescritto a norma dell'articolo 5 non risulterebbe più applicabile in relazione a qualsiasi restrizione adottata sulla base dell'articolo 21.

Articolo 80, paragrafo 2

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria si rammaricano del fatto che il campo di applicazione del paragrafo 2 sulla libertà di espressione non sia maggiormente ambizioso.

Considerando 121 in riferimento all'articolo 80

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria desiderano mettere in risalto che la penultima frase del considerando 121 potrebbe condurre ad interpretazioni inaccettabili di una situazione giuridica nei casi in cui gli esoneri o le deroghe alle disposizioni del regolamento previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri fossero diversi tra loro. La mera affermazione che in siffatti casi debba applicarsi la legislazione nazionale dello Stato membro a cui il responsabile del trattamento dei dati è soggetto è un'impostazione alquanto ambigua e di portata eccessiva che potrebbe interferire in particolare con le legislazioni nazionali sui media. Inoltre, l'impostazione proposta potrebbe altresì condurre ad una scelta opportunistica del foro competente ("forum shopping"), nel senso più preciso che il livello inferiore di protezione accordato da una determinata legislazione nazionale potrebbe diventare la norma generalmente applicabile in tutta l'Unione. Ciò deve essere evitato. A nostro parere, il considerando 121 richiede un ulteriore esame dato che è stato inserito nell'ultima fase dei negoziati e non è stato discusso in modo approfondito.

Articolo 82, paragrafo 1

L'Austria, la Slovenia e l'Ungheria sono del parere che gli Stati membri debbano essere autorizzati, nell'ambito del lavoro dipendente, ad adottare norme non solo più specifiche, ma anche "più rigorose" di quelle previste dal regolamento.

Articolo 85, paragrafo 1

L'Austria, rammentando la discussione in seno al Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati", propone di stabilire uno stretto collegamento tra le norme relative alla tutela delle persone fisiche applicabili al momento dell'entrata in vigore del regolamento in questione e i relativi obblighi costituzionali di uno Stato membro a giustificazione di tale applicazione. Pertanto, al primo rigo, dopo la parola "membro", dovrebbe essere introdotto il testo "per effetto di particolari obblighi costituzionali in vigore"."

16516/14 16 DG D **LIMITE** IT <u>Punto 5 dell'elenco</u> dei punti "B":

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) [prima lettura]

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA E DELLA FINLANDIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nella versione riportata nel doc. 15909/14 del Consiglio

- "1. La Svezia e la Finlandia esprimono profondo apprezzamento per l'importante attività svolta da Eurojust nella lotta alla criminalità transfrontaliera e sono fermamente convinte che Eurojust debba essere dotato di tutti gli strumenti necessari per mantenere il suo ruolo di attore di primo piano in questo ambito. Al contempo, è importante non rinunciare a importanti politiche sulle opportune modalità di composizione dei quadri giuridici degli organismi dell'UE.
- 2. La Svezia e la Finlandia sono fermamente convinte che il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione debba essere pienamente applicabile ad Eurojust.
- 3. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni e degli organi e organismi dell'Unione. Il regolamento 1049/2001 stabilisce i principi generali e le restrizioni che disciplinano tale diritto. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 3, l'unica deroga a questa norma riguarda la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti, che sono soggette alle disposizioni in questione soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Limitare l'applicazione del regolamento 1049/2001 alle funzioni amministrative di Eurojust invierebbe un segnale estremamente preoccupante per quanto riguarda l'atteggiamento di apertura, specialmente alla luce dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE.

Il regolamento 1049/2001 contiene disposizioni che darebbero ad Eurojust motivo per rifiutare l'accesso ai documenti in casi specifici. La Svezia e la Finlandia ritengono che tali disposizioni costituiscano uno strumento efficace e sufficiente per la protezione dei dati operativi.

4.	La Svezia e la Finlandia attendono con interesse le future discussioni sulle rimanenti
	disposizioni della proposta di regolamento su Eurojust e le prossime discussioni con il
	Parlamento europeo."

16516/14 DG D **LIMITE** IT